

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2005/25/CE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che modifica l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 91/414/CE, gli Stati membri devono provvedere affinché i prodotti fitosanitari siano autorizzati soltanto se soddisfano i requisiti fissati in tale direttiva.
- (2) La direttiva 91/414/CEE prevede la definizione di principi uniformi sulla base dei quali gli Stati membri devono effettuare la valutazione dei prodotti fitosanitari ai fini della loro autorizzazione.
- (3) Principi uniformi sono stati stabiliti unicamente per la valutazione e l'autorizzazione, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari chimici. Non esistono tuttavia principi equivalenti per la valutazione e l'autorizzazione, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi. È opportuno stabilire principi uniformi supplementari per questo tipo di prodotti fitosanitari.

(4) I requisiti relativi ai fascicoli che i richiedenti devono presentare per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi sono stati inseriti nella direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2001/36/CE della Commissione ⁽²⁾. È quindi necessario stabilire principi uniformi, basati su detti requisiti, per la valutazione di un fascicolo concernente prodotti fitosanitari contenenti microrganismi.

(5) Le disposizioni della presente direttiva relative alla protezione delle acque, comprese le disposizioni sul monitoraggio, lasciano impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma delle direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 75/440/CEE del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽³⁾, 80/68/CEE del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ⁽⁴⁾, 98/83/CE del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽⁵⁾ e 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 16.10.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 164 del 20.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26. Direttiva che dev'essere abrogata con effetto dal 22.12.2007 dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva che dev'essere abrogata con effetto dal 22.12.2013 dalla direttiva 2000/60/CE.

⁽⁵⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).